Accordo Territoriale delle Aziende del Settore Turismo e Pubblici Esercizi sui contratti a tempo determinato estivi

Bolzano, addì 19.02.2003

T R A

L'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata da

Presidente Walter Meister

Direttore Hansjörg Dariz

Wilfried Albenberger, responsabile dell'Ufficio Personale

E

Le Federazioni Sindacali Provinciali del Settore

ASGB	- Georg Pardeller
CGIL/AGB - FILCAMS - LHFD	- Christine Walzl
CISL/SGB - FISASCAT	- Ottilia Mair
UIL/SGK - UILTuCS	- Remigio Servadio

è stato concordato quanto segue:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e del CCNL del 6 ottobre 1994 e 22 gennaio 1999, art. 58 e 62, del settore Turismo, le parti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine:

Contratto a termine (feriale)

1. Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo **giugno - ottobre** le aziende aderenti all'Associazione degli Albergatori della Provincia di Bolzano potranno stipulare contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentano
 a) scuole alberghiere,
 b) istituti professionali superiori
 c) scuole professionali o corsi di studi universitari al corso scolastico frequentato.
 d) altre scuole non corrispondenti al corso scolastico solamente per il reparto sala, bar (cameriere).

 I giovani potranno essere impiegati in settori di inserimento corrispondenti

2. L'Ufficio del Lavoro competente richiederà la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata al momento della comunicazione dell'assunzione diretta.

3. Durante il contratto a termine il giovane percepirà la seguente retribuzione mensile:
 - 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola;
 - 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
 - 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
 - 85% per chi frequenta corsi di studi universitari.

 Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni aziendali contrattuali previste per il IV° livello di inserimento dei dipendenti maggiorenni qualificati. Hanno diritto anche del godimento di vitto e alloggio.

4. **Orario di lavoro / Tutela minori**

 Le Aziende con l'applicazione del presente accordo si impegnano al rispetto delle norme vigenti legislative e contrattuali in materia di orario di lavoro.
 Le parti contraenti dichiarano la nullità dell'accordo per quanto riguarda gli aspetti retributivi nel caso in cui venissero accertate violazioni contrattuali dagli organi preposti o dalla magistratura, per i lavoratori sotto 18 anni che superano l'orario di lavoro di 40 ore settimanali, fermo restando la possibilità di conguagliare nell'arco della stagione - nei limiti della legge - le eventuali ore di lavoro oltre l'orario contrattuale con riposi compensativi per i lavoratori oltre 18 anni.

 Per quanto non previsto nei capi precedenti valgono le norme del CCNL di categoria.

5. Il contratto individuale di assunzione a termine deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.

6. **Validità e sfera di applicazione**
 Il presente accordo territoriale si applica alle sole aziende aderenti all'Associazione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia di Bolzano che sono in regola col versamento delle quote di assistenza contrattuale (COVELA/COVELCO) e quelle della Cassa Turistica.

7. Il presente accordo territoriale entra in vigore in data 1° giugno 2003 e scade il 31 ottobre 2003, e viene depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto